



16 aprile 2020

Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

L'odierno canone radiotelevisivo indipendente dall'apparecchio di ricezione è stato introdotto il 1° gennaio 2019 sostituendo il canone di ricezione.

Nella sua decisione del 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha stabilito l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese nonché la ripartizione dei proventi del canone tra gli scopi conformemente all'articolo 68a capoverso 1. A tal fine ha tenuto debitamente conto del fabbisogno in materia di finanziamento.

Nel contempo, il DATEC è stato incaricato di presentare al Consiglio federale una prima valutazione del nuovo sistema entro la metà del 2020 e di mirare a una proposta di riduzione del canone. L'importo del canone è disciplinato nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) e richiede quindi una sua revisione parziale.

Il mandato del Consiglio federale del 18 ottobre 2017 copre due aspetti: chiede un bilancio finanziario in cui si determini i proventi effettivi del canone nel primo anno d'esercizio e, su questa base, si esplori il potenziale di riduzione del canone; e un'analisi del sistema del canone, ossia della sua struttura e del suo funzionamento.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Determinazione della partecipazione al canone

Per alcune emittenti radiotelevisive locali e regionali l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Se, oltretutto queste emittenti operano in una regione strutturalmente debole, faticano ancora di più a coprire il 30 per cento delle loro spese con entrate commerciali o di altro tipo. L'erosione generale dei ricavi pubblicitari nei media elettronici colpisce particolarmente queste emittenti. Di conseguenza, dovrebbero ridurre le loro prestazioni a un livello tale da essere in grado di finanziare il 30 per cento delle loro spese con altre entrate che non provengono dalla quota di partecipazione al canone. Per evitare che le emittenti debbano ridurre le proprie prestazioni, in futuro la quota delle loro spese da coprire con introiti commerciali o di altro tipo dovrebbe essere ridotta al 20 per cento. La quota di partecipazione al canone assoluta in franchi rimane tuttavia invariata.

Art. 39 lett. b: alle emittenti radiotelevisive locali e regionali viene adeguata la quota di partecipazione annua al canone: finora poteva rappresentare ogni anno al massimo il 70% dei costi d'esercizio, d'ora in poi può essere aumentata fino a un massimo dell'80% per le emittenti di programmi radiotelevisivi per cui l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Il valore massimo è indicato nella rispettiva concessione rilasciata dal DATEC. Questa misura non ha alcuna influenza sull'importo massimo della quota di partecipazione al canone.

2.2 Sostegno ad un'agenzia di stampa d'importanza nazionale

Art. 44a cpv. 2: Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d'importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche. La Confederazione può partecipare ai costi scoperti delle prestazioni che possono beneficiare di un sostegno. L'esercizio di una struttura decentrata è auspicabile in termini di politica dei media, ma è costoso. Con l'aumento dell'importo massimo a quattro milioni di franchi all'anno, al DATEC attribuita la competenza di aumentare il sostegno qualora ne veda una giustificata necessità dopo aver esaminato una domanda in tal senso da parte di Keystone-SDA-ATS AG.

2.3 Importo del canone a carico delle economie domestiche

Dalla valutazione del canone a carico delle economie domestiche non risulta necessario un cambiamento di sistema. È però opportuna una modifica delle tariffe poiché i parametri di pianificazione, come ad esempio il numero di economie domestiche assoggettate all'obbligo di pagamento, il numero di casi di opting-out o il rincaro sono risultati più favorevoli di quanto previsto nel 2017. Inoltre, le eccedenze risultanti possono essere ridotte. Così facendo viene dato seguito alla decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017.

Art. 57 lett. a e b: occorre ridurre l'importo del canone a carico delle economie domestiche. Le economie domestiche di tipo privato (lett. a) pagheranno 335 franchi invece di 365 franchi; le collettività (lett. b) pagheranno 670 franchi invece di 730 franchi.

2.4 Importo del canone a carico delle imprese

Nella sua decisione del 5 dicembre 2019 sul ricorso di un'impresa assoggettata al canone, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene che l'attuale gradazione del canone a carico delle imprese in sei livelli tariffari basati sulla cifra d'affari sia troppo poco differenziata e troppo decrescente. Innanzitutto, le gradazioni sono troppo ampie, cosicché la pressione esercitata dal canone su imprese dello stesso livello risulta estremamente diversa a seconda della loro cifra d'affari. Secondariamente, per le imprese che si trovano nei livelli tariffari più bassi il canone risulta maggiore in rapporto alla loro cifra d'affari di quanto accade per quelle che si trovano nei livelli tariffari più alti. Pertanto, il livello tariffario viola il requisito costituzionale dell'uguaglianza giuridica. Il Tribunale raccomanda al Consiglio federale di analizzare le lacune individuate durante la revisione prevista per la metà del 2020 e di porvi tempestivamente rimedio. Questo è attuato con la presente revisione. Un aspetto secondario positivo è che soprattutto le aziende più piccole dovranno pagare meno di prima.

In linea di principio, nella sua decisione il TAF conferma espressamente il canone a carico delle imprese; infatti anche le imprese sono tenute a contribuire a un sistema di radiodiffusione funzionante e indipendente. Considera inoltre inevitabile una certa schematizzazione quanto alla riscossione del canone e ritiene che per le imprese l'onere dovuto al canone sia ad un livello molto basso.

Art. 67b cpv. 2: In linea di principio, non dovrebbero esserci scostamenti dal sistema attuale del canone a carico delle imprese. Non si ravvisa alcun criterio alternativo per la regolamentazione dell'esenzione dal canone e dell'importo del canone che risulti più appropriato e più equo della cifra d'affari totale di un'impresa, né in termini di semplicità ed efficienza del sistema, né di una migliore considerazione dei singoli casi. Tuttavia, all'inizio del 2022 sarà introdotta una nuova tariffa più differenziata per il canone a carico delle imprese che comprende 18 (invece di sei) livelli di cifra d'affari, ma rimane nel quadro esistente che mantiene il livello più alto e quello più basso. La nuova tariffa è

anche meno decrescente della precedente, in quanto la differenza del rapporto tra cifra d'affari e canone dovuto è minore tra i livelli più bassi e quelli più alti. Se la cifra d'affari totale delle imprese rimane invariata, la nuova tariffa comporta proventi minori nei livelli più bassi e proventi maggiori nei livelli più alti. La nuova gradazione si presenta nel seguente modo:

Attuali categorie tariffarie:

Li- vello	Cifra d'affari dell'impresa (Fr.)		Canone (Fr.)
	da	a	
1	500'000	999'999	365
2	1'000'000	4'999'999	910
3	5'000'000	19'999'999	2'280
4	20'000'000	99'999'999	5'750
5	100'000'000	999'999'999	14'240
6	1'000'000'000		35'590

Nuove categorie tariffarie:

Li- vello	Cifra d'affari dell'impresa (Fr.)		Canone (Fr.)
	da	a	
1	500'000	749'999	160
2	750'000	1'199'999	235
3	1'200'000	1'699'999	325
4	1'700'000	2'499'999	460
5	2'500'000	3'599'999	645
6	3'600'000	5'099'999	905
7	5'100'000	7'299'999	1'270
8	7'300'000	10'399'999	1'785
9	10'400'000	14'999'999	2'505
10	15'000'000	22'999'999	3'315
11	23'000'000	32'999'999	4'935
12	33'000'000	49'999'999	6'925
13	50'000'000	89'999'999	9'725
14	90'000'000	179'999'999	13'665
15	180'000'000	399'999'999	19'170
16	400'000'000	699'999'999	26'915
17	700'000'000	999'999'999	37'790
18	1'000'000'000		49'925

2.5 Rimborso del canone versato dalle imprese

Art. 67f: ai sensi dell'articolo 67f ORTV, le imprese con una cifra d'affari inferiore a un milione di franchi svizzeri possono presentare una domanda di restituzione del canone se nell'esercizio per il quale è riscosso il canone il loro utile è inferiore a dieci volte l'importo del canone. La vigente disposizione dell'ordinanza attua questa regola limitando la possibilità di rimborso alle imprese che si trovano nella categoria tariffaria più bassa (fino a una cifra d'affari di CHF 999 999.-). Per mantenere inalterato il contenuto della regolamentazione nell'ambito della nuova struttura tariffaria del canone (cfr. 2.3), la formulazione deve essere adattata. Poiché nella nuova struttura tariffaria suddivisa in 18 livelli, l'importo di 999 999 franchi non corrisponde al limite di un livello, l'opzione di rimborso è ora esplicitamente limitata alle imprese con una cifra d'affari inferiore al milione di franchi.